



## Città metropolitana di Venezia

### Area Mobilità'

#### *Servizio Gestione e manutenzione rete stradale*

Ordinanza Dirigenziale n. 9 / 2026

Responsabile del Procedimento: ALBERTA PAROLIN

**Oggetto: ORDINANZA DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE E/O MOVIERI LUNGO LA SP41 "QUARTO D'ALTINO □ PORTEGRANDI" AL KM 0+333, IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. DURATA: DAL 02/02/2026 AL 15/03/2026.**

La dirigente

Visti:

- i. la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- ii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 67;
- iii. gli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 e s.m.i.;
- iv. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia;
- v. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all'arch. Alberta Parolin, dell'incarico di direzione e di coordinamento dell'Area Mobilità;

Vista la richiesta dell'Impresa Stradale Montello srl, acquisita con protocollo n. 1892 del 15/01/2026, intesa ad ottenere, lungo la SP41 "Quarto d'Altino – Portegrandi" al km 0+333, in Comune di Quarto d'Altino, l'emissione dell'ordinanza per l'istituzione temporanea di un senso unico alternato, necessario all'esecuzione dei lavori di realizzazione nuova rotatoria per conto del Comune di Quarto d'Altino, come da planimetrie indicate;

Vista la determina di autorizzazione n. 1154/2025 del 05/05/2025 emessa dalla Città metropolitana di Venezia;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere libera la circolazione stradale in ambo i sensi di marcia;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri lungo il tratto stradale sopra descritto;

## ORDINA

- 1) l'istituzione temporanea, per le ragioni di cui alle premesse, di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP41 "Quarto d'Altino – Portegrandi" al km 0+333, in Comune di Quarto d'Altino. Nel caso in cui il senso unico alternato sia regolato da impianto semaforico mobile, i tempi semaforici dovranno rispettare la seguente partizione:

Semaforo	FASI (secondi)		
1	60 (ROSSO)	30 (VERDE)	10 (GIALLO)
2	30 (VERDE)	10 (GIALLO)	60 (ROSSO)

\*migliore taratura potrà essere eseguita verificando il contesto del traffico

- 2) la modifica alla viabilità avverrà dalle ore 08:30 del giorno 02/02/2026 alle ore 17:30 del giorno 15/03/2026, inclusi i fine settimana e giorni festivi;
- 3) i lavori del personale su strada avverranno dalle 08:30 alle 17:30 nel periodo dal 02/02/2026 al 15/03/2026, esclusi i fine settimana e i giorni festivi;
- 4) nel caso in cui il senso unico alternato sia regolato da impianto semaforico mobile, che la distanza massima tra le due lanterne sia di 150 ml;
- 5) dovranno essere comunicati i nomi delle ditte sub-appaltatrici che opereranno nei luoghi oggetto del presente provvedimento, i dati di quest'ultime dovranno essere preventivamente comunicati alla Città metropolitana di Venezia mezzo mail [viabilita@cittametropolitana.ve.it](mailto:viabilita@cittametropolitana.ve.it), diversamente le imprese appaltatrici non risulteranno autorizzate;
- 6) all'Impresa Stradale Montello srl la custodia e la sorveglianza dell'area di cantiere per tutta la durata dei lavori;
- 7) all'Impresa Stradale Montello srl di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la delimitazione dell'area di cantiere con barriere rifrangenti con lampada fissa rossa e con pannelli metallici rettangolari amovibili vincolati su basamenti in calcestruzzo e/o con una fila continua di new

jersey agganciati tra di loro e riempiti in modo da essere inamovibili. Non è consentito lasciare varchi senza barriera di sicurezza o elementi protettivi;

- 8) all'Impresa Stradale Montello srl di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Tavola 65 e Tavola 66 D.M. 10/07/2002 ivi allegate), nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:
  - a) dovrà essere garantita una corsia avente larghezza minima di 3,00 ml., nonché l'accessibilità a mezzi pubblici, ad eventuali attività commerciali e frontisti presenti nel tratto oggetto dei lavori;
  - b) durante le ore notturne e in caso di scarsa visibilità, dovranno essere posizionati i seguenti dispositivi luminosi:
    - lanterne a luce rossa fissa unitamente al segnale lavori in corso e in corrispondenza delle barriere di testata del cantiere;
    - lanterne a luce gialla lampeggiante in corrispondenza del tratto longitudinale della recinzione di cantiere;
  - c) dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
  - d) dovrà essere posizionata regolamentare segnaletica verticale finalizzata all'istituzione di senso unico alternato;
  - e) dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione nella sede stradale, prevista dal Codice della Strada e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
  - f) la segnaletica verticale esistente eventualmente in contrasto con quella relativa ai punti precedenti dovrà essere provvisoriamente oscurata per tutta la durata dei lavori;
  - g) dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;
  - h) all'Impresa Stradale Montello srl di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, lo sfalcio dell'erba, su richiesta della Città metropolitana di Venezia, all'interno dell'area di cantiere;
  - i) a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici della Città metropolitana per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;
- 9) che la presente ordinanza perderà immediatamente vigore con la conclusione anticipata delle opere;
- 10) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Quarto d'Altino;
- 11) che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

12) che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- la Città metropolitana di Venezia si riserva di modificare la presente ordinanza nel caso in cui si rilevassero problemi di traffico;
- il referente di cantiere, indicato nell'istanza della ditta proponente, è il sig. Marco Bordignon cell.: 340 220 8759;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La dirigente  
*Alberta Parolin*  
atto firmato digitalmente